

26.06.2020

CORONA VIRUS | COVID 19 | DECRETO RILANCIO

Informativa Amministrazione del Personale

Bonus Irpef in busta paga e incapacienza per Covid-19

Il Decreto Rilancio ha previsto (art 128) una particolare clausola di salvaguardia per preservare le agevolazioni al reddito dei lavoratori dipendenti nel periodo di emergenza Coronavirus.

- il “bonus Renzi” di 80 euro (art. 13, comma 1-bis del TUIR)
 - il trattamento integrativo di 100 euro che lo sostituirà dal prossimo 1° luglio (art. 1, D.L. n. 3/2020)
- spettano ai lavoratori dipendenti in possesso dei necessari requisiti anche se gli stessi risultano momentaneamente incapienti, a causa del minor reddito di lavoro prodotto nel 2020 per le conseguenze connesse all'emergenza sanitaria. Si tratta di un'eccezione, per il solo anno 2020.

Detrazione onere versato per la pace contributiva si spalma su 14 anni

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la detrazione del 50% dall'imposta lorda dei contributi riscattati (con piano di dilazione decennale), nota come pace contributiva, può essere ripartita in ciascun anno d'imposta in 5 rate annuali di pari importo a partire dall'anno di versamento e nei 4 successivi. Ciò comporterà che il beneficio venga fruito in 14 anni complessivi poiché in ogni anno si procederà a detrarre un quinto dell'importo versato nell'anno stesso e le quote provenienti dagli anni precedenti.

CIG continuativa per COVID: richieste entro il 17 luglio

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge che consente l'utilizzo senza interruzioni di tutta la cassa integrazione già finanziata. I datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l'intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possono fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020. Resta ferma la durata massima di 18 settimane.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

In sede di prima applicazione, sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella sopracitata (17 luglio 2020).

Per le domande riferite a periodi iniziati nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

Fringe benefit autovettura – cambia la tassazione

La legge di Bilancio 2020 ha introdotto novità per la tassazione delle auto aziendali.

In particolare, sia pure con effetto dal 1° luglio prossimo, il calcolo dei fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti cambierà rispetto alle attuali regole. Infatti, si assisterà ad una differenziazione in base al tipo di veicolo concesso in uso.

La legge prevede che la base di commisurazione del valore fiscale del benefit è costituita dalle emissioni di anidride carbonica per chilometro. Le autovetture di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 gr. per chilometro (g/Km di CO₂), concessi in uso promiscuo, ai dipendenti o agli amministratori di società, con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, l'importo del fringe benefit da tassare (ad Irpef, addizionali e Inps) per l'uso privato del mezzo viene ridotto dall'attuale 30% al 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base Tabelle ACI.

Secondo quanto disposto dall'art. 1, co. 633 della Legge di Bilancio 2020, ai contratti concernenti la concessione dell'auto aziendale ad uso promiscuo, con qualunque valore di emissione di anidride carbonica, stipulati entro il 30 giugno 2020, verrà applicata una percentuale generalizzata del 30% sui 15mila chilometri.

Non esitate a contattare i Vostri corrispondenti in DataConsulting per avere maggiori informazioni.



Servizi Amministrazione del personale